REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:

dr. Maria Grazia d'ERRICO	Presidente
dr. Gianfranco PLACENTINO	Consigliere
dr. Catello MARESCA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di appello n. 414/2019 R.G. avverso la sentenza n. 725/2019 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica (nel proc. n. 2369/2016 R.G.)

Oggetto : ***riscatto polizza vita***

T R A

[redacted] **S.R.L.** (codice fiscale n. [redacted] R.E.A. MI [redacted] in persona del Procuratore Speciale Ing. [redacted], in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 27.03.2013 autenticata in data 09.05.2013 dal Notaio [redacted] di Milano e, per essa, giusta procura speciale autenticata dal Notaio [redacted] di Milano in data 06.05.2013 (Rep. n. 53770 - Racc. n. 22585) la [redacted] S.p.A. (già [redacted] S.r.l. con socio unico e, prima ancora, [redacted] S.r.l. con socio unico (codice fiscale, partita I.V.A. [redacted] in persona dell'avv. [redacted] nata a Cassino il [redacted], in virtù dei poteri conferiti con procura speciale autenticata dal Notaio [redacted] di Roma in data 31.07.2018 (Rep. n. 18551 – Racc. n. 8917), rappresentata e difesa in forza di procura alle liti, dagli Avv.ti [redacted] (C.F. [redacted] - P.E.C. [redacted] e [redacted] (C.F. [redacted] P.E.C. [redacted], elettivamente

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

domiciliati presso lo Studio dell'Avv. [redacted] in Campobasso, Via [redacted] n. [redacted] it)

APPELLANTE

E

[redacted] (cod. fisc. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv.to [redacted] e domiciliato presso il suo studio in Boiano, Corso [redacted] (posta elettronica certificata: [redacted] in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello

APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE

E

[redacted] **S.p.A.,** (capitale sociale € 2.075.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e partita IVA [redacted] con Sede Legale e Direzione Generale alla via [redacted] n. 30 – 00157 Roma, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del [redacted] – iscritto all'Albo dei Gruppi Banca presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico [redacted] S.A.– Parigi- , in persona del legale rapp.te pro-tempore dott. [redacted] nato a Roma il 1[redacted] elettivamente domiciliata in Campobasso al v.le [redacted] presso e nello studio dell'avv. [redacted] P.E.C. [redacted] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti del 16.10.2007 per Notar [redacted] rep. N. 151132 racc. N. 32919, reg. il 26.10.2007 all'Ufficio delle Entrate di Roma 2 al n. 36226/1T)

APPELLATA

E

[redacted] **S.p.A.** (C.F. [redacted] P.IVA [redacted] con sede in Mogliano Veneto (TV), alla via [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per esso del Dott. [redacted] nato a Perugia il [redacted] nella qualità di procuratore della predetta società giusta procura generale del 12.3.2018 rilasciata in suo favore dal Dott. Ing. [redacted] e Dott. [redacted]

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

nella loro qualità, rispettivamente, di Amministratore Delegato e Direttore Generale e Country Manager per la [redacted] il primo, e di [redacted] il secondo, di [redacted] S.p.A., a rogito del Notaio Dott. [redacted] rep. n. 18927, racc. n. 6184, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti prof. [redacted] (CF [redacted] - fax [redacted] – PEC [redacted] g) e [redacted] (C.F. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso l'avv. [redacted] Via [redacted] su foglio congiunto al presente atto;

APPELLATA

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale del 23/02/2022 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti costituite dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni formulate dai rispettivi procuratori, richiamatisi tramite i delegati ai propri atti di costituzione e scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. -- Con sentenza n. 725/2019 il Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto ex art 702 c.p.c. da [redacted] ha deciso la controversia ex art. 281 sexies c.p.c. ed ha così disposto:
   - dichiara la carenza di legittimazione passiva di [redacted] spa [redacted]
   - rigetta la domanda dell'attore nei confronti della [redacted] Spa, perché prescritto il relativo diritto;
   - in accoglimento della domanda di parte attrice nei confronti della società [redacted] srl e, per essa, quale mandataria, [redacted] spa, condanna la predetta società al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 46.429,66 oltre interessi dalla data di scadenza della polizza (2.2.1998) al saldo;

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

- condanna la società [redacted] srl e, per essa, quale mandataria, [redacted] Spa, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in complessive euro 5.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% Iva e Cap, nonché euro 406,00 per esborsi sostenuti; - compensa interamente le spese di lite tra l'attore e i convenuti [redacted] e [redacted] Spa.

2. Con atto di citazione del 17.12.19 la [redacted] srl e, per essa, la [redacted] S.p.A., conveniva in appello la [redacted] il signor [redacted] e le [redacted] S.p.A. chiedendo:

"in via preliminare: previa eventuale fissazione di udienza di discussione innanzi al Collegio, nonché eventuale provvedimento inaudita altera parte, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 cod. proc. civ. e, per l'effetto, sospendere l'efficacia ed esecutività della sentenza n. 725 della 2019 del Tribunale di Campobasso, Giudice Onorario Michele Dentale, depositata in data 22.11.2019, sino alla definizione del giudizio di appello, per le ragioni esposte in atti;

ovvero in subordine disporre cauzione in favore di [redacted] S.r.l. e, per essa, [redacted] S.p.A. per l'importo oggetto di condanna;

in via principale: voglia riformare la sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, respingersi le domande tutte proposte dal Sig. [redacted] nei confronti di [redacted] S.r.l. e, per essa, [redacted] S.p.A.;

sempre in via principale ed in ogni caso riformare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, condannare – nel caso di adempimento dell'esecuzione della pronuncia di primo grado – il Sig. [redacted] alla restituzione, in tutto o in parte, delle somme versate in suo favore, oltre interessi legali;

in ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio."

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

3. --Gli appellati, costituitisi in occasione della prima udienza di trattazione, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado. In particolare:

3.1 Per [redacted] appellato ed appellante incidentale:

In via principale: 1) Previo rigetto della richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata ed accoglimento della richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 ter cpc quantomeno nei confronti di [redacted] SpA o di altra parte processuale ritenuta obbligata, per l'importo non contestato di euro 46.429,66, respingere in toto l'appello interposto da La [redacted] s.r.l. e per essa quale mandataria LA [redacted] SPA, alla sentenza n. 725/2019 emessa in data 22.11.2019 dal Tribunale di Campobasso, G.I. dr. Dentale; per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. 2) In virtù di appello incidentale spiegato, accogliere le domande tutte formulate in primo grado, e, per l'effetto, riformare l'appellata sentenza nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di [redacted] spa [redacted] e nella parte in cui ha rigettato la domanda di [redacted] nei confronti della [redacted] spa perché prescritto il relativo diritto. 3) Condannare gli appellati al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96 cpc, primo e secondo comma e trasmettere gli atti al PM sede per le fattispecie aventi rilevanza penale ravvisabili. 5) con vittoria di spese e competenze di causa, anche del secondo grado di giudizio.

3.2 Per la [redacted] s.p.a.:

in via preliminare di merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati da parte ricorrente ex artt. 2946 e 2952 c.c.; nel merito: - rigettare tutte le domande proposte dal Sig. [redacted] siccome infondate in fatto ed in diritto e, per quanto di ragione, inammissibili e prescritte. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre spese generali, IVA e CPA.

3.3 Per la [redacted] spa [redacted]

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

rigettare l'appello e confermare la sentenza di I grado nella parte in cui ha riconosciuto una carenza di legittimazione passiva della concludente; - in subordine, in riforma della impugnata sentenza, rigettare la domanda proposta dal signor [redacted] poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

4.-- Il sig. [redacted] ha convenuto in giudizio la [redacted] e la [redacted] S.p.a. al fine di ottenere la liquidazione della polizza oggetto di pegno, oppure la condanna della banca al risarcimento dei danni per aver determinato l'estinzione del diritto alla riscossione della predetta polizza. Successivamente, il contraddittorio è stato esteso -su chiamata della [redacted] alla [redacted] S.r.l., cessionaria della [redacted]

<u>La sentenza oggetto di appello</u> ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della [redacted] facendo riferimento alla disciplina di cui all'art. 58 del T.U.B. in riferimento alla cessione all'odierna appellante [redacted] s.r.l., dei diritti di cui alla polizza in questione, pubblicata nella G.U. del 7/06/2007; ha rigettato, poi, la domanda attorea nei confronti della [redacted] dichiarando il credito prescritto; e circa la sussistenza del diritto di [redacted] alla riscossione della polizza assicurativa vincolata a garanzia dell'adempimento del finanziamento concesso dalla [redacted] spa alla figlia [redacted] il primo giudice ha riconosciuto la somma in favore dell'appellato a diverso titolo di risarcimento per l'omesso compimento di atti conservativi ex art. 2802 c.c.;

In particolare:

1) sulla questione preliminare sollevata da Banca, relativa alla carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità del diritto controverso, il Giudice di prime cure, dopo aver dato conto del fatto che la cessione del credito comporta unicamente una successione nella titolarità del medesimo e degli accessori, ha condannato la cessionaria del credito a risarcire il sig. [redacted] "ai sensi del secondo comma dell'art. 2802 c.c. per aver omesso di compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno e, in particolare, nello specifico, alla c.d. attivazione giuridica della cosa, anche in applicazione dell'art. 2790 c.c.

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

Il creditore pignoratizio era, quindi, tenuto ad interrompere la prescrizione del credito, perché solo lui stesso era in grado di compiere tutti gli atti necessari per scongiurare il decorso dell'evento estintivo, o riscuotere la relativa polizza alla scadenza, così salvaguardando le ragioni del sig. [redacted]

2) Nel merito, in via preliminare, il Tribunale adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da [redacted] S.p.A. ex art. 2946 o ex art. 2852, co. 2, cod. civ., rilevando che "la documentazione agli atti, in quanto attestante la prima richiesta di riscatto del [redacted] in data 1.2.1994 o comunque, volendo considerare la scadenza naturale della polizza (2.2.1998), e l'ultima richiesta inoltrata a [redacted] in data 18.12.2015 nonché in quanto attestante l'ultima richiesta della [redacted] in data 3 agosto 1999 e quella successiva della cessionaria in data 22.7.2016, testimonierebbe certamente la tardività delle richieste sia a voler considerare il termine biennale ex art. 2952 c.c. sia a voler considerare il termine decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando la successiva domanda di riscatto del 2015 del [redacted] e l'ultima richiesta di [redacted] in data 22.7.2016 quando ormai il diritto nascente da quella polizza era ormai prescritto".

3) Nel merito, il Tribunale ha ritenuto di addossare gli effetti della prescrizione e le sue conseguenze pregiudizievoli, derivanti da condotta omissiva, alla cessionaria del credito [redacted] evidenziando che: "il creditore pignoratizio (…) è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno; inoltre, al momento della scadenza, ai sensi dell'art. 2803 c.c., deve riscuotere il credito, se esso ha per oggetto denaro o altre cose fungibili, provvedere a depositare cose fungibili, e provvedere a depositare le cose riscosse nel luogo indicato dal debitore o dal giudice. Se il credito dato in pegno è già scaduto, il creditore deve trattenere, in pagamento del suo credito oltre che degli interessi e delle spese, il denaro o altre cose fungibili, restituendo l'eventuale residuo a colui che aveva costituito il pegno" (cfr pag. n. 6 della Sentenza).

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

5. -- Con ordinanza del 27/03/2020, la Corte di Appello, ritenuto, ad una sommaria delibazione, che non fosse apprezzabile il fumus boni iuris dei motivi di impugnazione, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 725/2019 emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, avanzata nell'interesse della [redacted] srl e dichiara inammissibile la richiesta di [redacted] di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c..

All'esito della discussione delle parti, avvenuta con scambio di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 23/02/2022, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c.;

6. -- Con il primo motivo di appello, la [redacted] s.r.l. assume la propria carenza di legittimazione passiva.

Non sarebbe, pertanto, l'appellante il soggetto legittimato passivo dell'azione proposta dal Sig. [redacted] nei confronti di [redacted] e della [redacted]

Il giudice di prime avrebbe errato nel condannare la cessionaria del credito a risarcire il danno derivante dall'intervenuta prescrizione del diritto alla liquidazione della polizza assicurativa, vincolata alla restituzione del finanziamento, in quanto la cessione del credito non implicherebbe una successione del cessionario nel "credito risarcitorio", ma la responsabilità per asseriti comportamenti illegittimi è destinata a rimanere in capo alla cedente.

Sul punto, l'appellante richiama Cassazione civile sez. III, 13-02-2013, n. 3579, secondo la quale «La previsione dell'art. 1263 cod. civ., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito. Tuttavia, al cessionario non sono trasferite le azioni inerenti alla essenza del contratto, poiché esse aderiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

del credito. Pertanto, il cessionario del credito non è legittimato ad agire per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex artt. 1338 e 1398 c.c. contro il soggetto che abbia concluso il contratto originario con il cedente, in quanto detta azione attiene alla natura ed essenza del negozio e non alla tutela del credito da esso nascente».
Analogamente, come non sussisterebbe la legittimazione attiva in capo al cessionario per la responsabilità risarcitoria, non potrebbe dirsi sussistente tale legittimazione neppure dal lato passivo, poiché tale responsabilità è stata ascritta dal ricorrente a condotta propria della cedente.
La ricostruzione del primo Giudice, secondo cui "dalla G.U. n. 65 del 7.6.2007 risulta pubblicata l'avvenuta cessione del credito effettuata da [redacted] determinando gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., e che quest'ultimo istituto, decorsi tre mesi dalla pubblicazione, si è spogliato del credito in virtù dell'operata cessione, ne deriva che unica legittimata passiva è [redacted] S.r.l.", non coglierebbe il fulcro della questione: infatti il Giudice, dopo aver chiarito che la cessione del credito comporta unicamente una successione nella titolarità del medesimo e degli accessori, ha condannato la cessionaria a risarcire il danno asseritamente patito dal sig. [redacted] derivante da atti omissivi, comunque, non imputabili alla cessionaria.
7.-- **L'appello sul primo motivo** deve essere accolto, rivalutata la questione esaminata in sede di inibitoria.
Non può ritenersi sussistente la successione della [redacted] alla [redacted] in virtù dell'art. 58 TUB, anche negli obblighi risarcitori da inadempimento della cedente [redacted] alla conservazione della garanzia.
Il contratto di cessione del credito, in base all'art. 1260 c.c. si realizza mediante un accordo tra creditore cedente e cessionario, e prevede che, ai sensi dell'art. 1263 co. 1 c.c., insieme al contratto vengano trasferiti i privilegi, garanzie personali e reali, e altri accessori, ritenendo ricomprese in tale definizione le azioni poste a tutela del credito.
Sul punto, la giurisprudenza (cfr. Cass. 3579/2013) ha avuto modo di delineare quali siano concretamente "gli accessori" trasferirti per effetto della cessione, delimitandone, altresì, il contenuto ed i limiti.

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

La nozione di accessori non ha una definizione legislativa e, pertanto, si è discusso, in dottrina e in giurisprudenza, se nella stessa possano essere ricomprese, oltre alle azioni poste a tutela del credito, anche quelle relative al contratto dal quale lo stesso prende origine.

La Cassazione, con sentenza n. 3579/2013 del 13 febbraio 2013 ha avuto modo di precisare che le azioni concesse al cessionario e rientranti nella nozione di accessori, sono tutte quelle "*dirette alla cognizione e alla soddisfazione del credito*".

Nella pronuncia si specifica altresì che, nel novero delle azioni trasferite al cessionario non possono essere ricomprese le azioni risarcitorie scaturenti dall'inefficacia dell'originario contratto, anche se ne consegue l'inesigibilità del credito stesso.

Ciò in quanto con la cessione del credito, non viene trasferita al cessionario la titolarità dello stesso, ma solo la sua esecuzione, nonché la sua effettiva tutela.

Il cessionario, dunque, potrà agire solo per la tutela del credito, acquisendo soltanto i diritti derivanti dal contratto rivolti alla sua realizzazione.

A sostegno di tale motivazione viene evidenziata, la distinzione sostanziale intercorrente tra la posizione del cessionario nella cessione del contratto, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi relativi alla posizione contrattuale, e nella cessione del credito, nella quale invece ha poteri circoscritti alla sola realizzazione e tutela del suo credito.

Nel caso che ci occupa, quindi, non si può ritenere trasferito al cessionario l'obbligo e, quindi, la relativa responsabilità per l'omessa conservazione ed attivazione degli strumenti conservativi del credito.

La cessione del credito non implica, quindi, una successione del cessionario nel "credito risarcitorio" e la responsabilità per asseriti comportamenti illegittimi è destinata a rimanere in capo alla cedente.

La prescrizione del diritto a riscuotere la liquidazione della polizza assicurativa non è certamente imputabile alla cessionaria del credito, allorchè, come nel caso di specie, detto termine è decorso e spirato in epoca anteriore alla cessione.

Non è possibile ritenere la cessionaria tenuta a risarcire il danno, asseritamente patito dal sig. [redacted] derivante da atti omissivi, dunque, non imputabili alla cessionaria.

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

8. – Con l'accoglimento del primo motivo risultano assorbiti i restanti motivi dell'appello principale.

9. – Occorre, quindi, analizzare i diversi motivi dell'**appello incidentale proposto dal** [redacted]

9.1 In primis si contesta la mancata comunicazione della cessione del credito portato dalla polizza assicurativa, poichè lo stesso [redacted] non ne sarebbe venuto a conoscenza, se non in corso di causa con l'intervento volontario di [redacted] srl, perchè a [redacted] non venne consegnato l'originale della polizza assicurativa in parola, dunque, giammai [redacted] ha potuto consegnare tale documento a [redacted] in sede di cessione del credito. E chiede, che previa declaratoria di corresponsabilità tra cedente e cessionario della polizza, di condannarli entrambi e solidalmente al risarcimento del danno.

Il motivo è parzialmente fondato e va accolto in relazione alla sola responsabilità della [redacted] con conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura determinata in primo grado.

Sulla cessione del credito alla [redacted] non rileva l'opponibilità o meno della cessione al [redacted] una volta esclusa la legittimazione passiva della [redacted] in ordine al danno in questione. Su tale aspetto, pertanto, il presente motivo di appello risulta assorbito.

Sulla responsabilità della [redacted] si osserva come il canone generale della buona fede oggettiva non può non imporre al creditore garantito - come pure, peraltro, al datore della garanzia (nonché al debitore, ove diverso da questi) - di prendere in considerazione ed esaminare il tema di un'eventuale tutela del bene preso in garanzia, laddove esista il rischio di un suo deterioramento o della sua perdita definitiva. Non di meno, il detto canone viene a comportare il dovere del creditore di fornire una risposta adeguata e tempestiva al datore che lo solleciti a procedere alla liquidazione del bene. Per il caso in esame, appare utile riportarsi alla tradizionale impostazione della Corte di legittimità, nei termini di sostanza basica della clausola generale di buona fede oggettiva; e così richiamare il dovere di necessaria salvaguardia dell'interesse altrui, nel limite in cui non venga a pregiudicare il proprio interesse oggettivo (cfr., ad esempio, Cass., 31 maggio

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

2010, n. 13202; Cass., 10 novembre 2011, n. 22819).

Ciò posto, non può non ritenersi contrario al canone di buona fede oggettivo il comportamento del creditore garantito che rimane inerte di fronte al delinearsi di un rischio sensibile di deterioramento del bene preso in garanzia. In proposito, appare invero opportuno precisare che, per il tema in questione (del rischio di sopravvenuta perdita di valore del bene in garanzia), il canone della buona fede interviene ad integrare in via diretta, ex art. 1375 cod. civ., il contenuto del rapporto contrattuale corrente tra datore e creditore garantito, imponendo a quest'ultimo di riscontrare le sollecitazioni liquidatorie che il primo formuli. E viene, altresì, ad incidere sui termini del rapporto contrattuale corrente tra i detti soggetti attraverso la costruzione contenutistica del dovere di custodia e conservazione del bene, che la norma dell'art. 2790 cod. civ. assegna appunto al creditore garantito. La Cassazione ha, in particolare, chiarito che la custodia del creditore, che risulta prescritta da questa disposizione, «si sostanzia nell'obbligo di mantenere la cosa nel medesimo stato e modo di essere in cui si trovava al momento costitutivo dell'obbligo, con la conseguente necessità di adottare tutte le misure al riguardo idonee in relazione alle circostanze concrete del caso, della relativa perdita e deterioramento il creditore pignoratizio rispondendo secondo le regole generali» (cfr. Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860; ma da segnalare, in specie, è anche la pronuncia di Cass., 1 marzo 1986, n. 1309, per cui il creditore garantito da pegno su quote di s.r.l. ha il dovere, nei confronti del datore, di «vigilare sul buon andamento dell'amministrazione della società, al fine di proteggere l'integrità del patrimonio» di questa). Il dovere di custodia, dalla norma dell'art. 2790 cod. civ. posto a carico del creditore garantito, integra dunque un obbligo di protezione della posizione del datore, che - in caso di rischio sensibile di deterioramento del bene - risulta funzionale al sostanziale mantenimento di un valore economico corrispondente a quello originario. Intimo alla prescrizione del dovere di conservazione - così come pure coerente con il canone della buona fede - viene perciò a manifestarsi l'assunzione, da parte del creditore garantito, di un ruolo attivo, e propositivo di una cooperazione con il datore, in ordine a una tempestiva ed efficiente liquidazione del bene che mostri un sensibile rischio di deterioramento. Del resto,

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

proprio in relazione al caso in esame, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di precisare pure che - (anche) in relazione alla prescrizione del dovere di conservazione del bene in garanzia - «laddove la custodia venga ... effettuata da soggetti qualificati da particolare qualità soggettive (banche, intermediari finanziari, ecc.) è alla diligenza professionale ex art. 1176 comma 2 cod. civ., che deve aversi riguardo» (cfr. ancora, Cass., n. 22860/2007). Né può sottovalutarsi al riguardo come, nella fattispecie concreta qui in esame, oggetto della garanzia pignoratizia fosse una polizza assicurativa, notoriamente soggetta a termini di scadenza particolarmente stringenti. E che, una colpevole inerzia ne avrebbe inevitabilmente comportato il rischio, poi concretizzatosi, di perdita.

9.2 Col secondo motivo, l'appellante incidentale contesta l'intervenuta prescrizione del diritto al riscatto della polizza per effetto di atti e comportamenti contrastanti e contraddittori posti in essere da [redacted] e [redacted] che avrebbero indotto in errore lo stesso titolare della polizza. Il giudice di primo grado non avrebbe considerato l'interruzione dei relativi termini di legge per atti e richieste inviate sia dal [redacted] che dalle altre parti in causa, ma, soprattutto, non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il contrastante comportamento della stessa Compagnia che, compulsata dall'Organo di Controllo (IVASS), che ha istruito la pratica, ha tempestivamente dato seguito alla procedura di liquidazione della polizza in questione, emesso la quietanza, ritirato l'originale del titolo ed emesso assegno di pagamento.

Il motivo va rigettato.

Come correttamente ricostruito dal giudice di primo grado, la prescrizione si è determinata per effetto della prolungata inerzia da parte del creditore pignoratizio e le attività interne alla compagnia di assicurazione non possono ritenersi atti interruttivi della stessa prescrizione, né tantomeno atti idonei ad ingenerare nel titolare della polizza, datore di pegno, il falso affidamento sulla perdurante sussistenza del diritto al riscatto.

Come emerge dagli atti prodotti, il sig. [redacted] in data 2/2/1988 ha stipulato una polizza vita con [redacted] S.p.a. (oggi [redacted] S.p.a.), pagandone i relativi canoni fino al 1993. La polizza aveva come scadenza il 2/2/1998.

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

In data 28/10/1992 sul credito sotteso alla polizza è stato apposto un pegno in favore della [redacted] al fine di garantire un finanziamento ottenuto dalla sig.ra [redacted] figlia di [redacted]

Poiché il suddetto finanziamento è andato in sofferenza, il sig. [redacted] ha chiesto la liquidazione della polizza con istanza del 1/2/1994 presentata [redacted]. Esaminando tale documento emerge che la [redacted] ha prestato il suo assenso alla liquidazione della polizza in qualità tanto di soggetto vincolatario quanto di soggetto beneficiario. Non vi è mai stato, quindi, uno svincolo della polizza a favore del sig. [redacted] La circostanza appare confermata anche dalle numerose lettere che negli anni '90 la [redacted] ha inviato [redacted] al fine di richiedere la liquidazione a suo favore, dichiarandosi contraria alla liquidazione in favore di soggetti diversi. Il sig. [redacted] dunque, dopo l'istanza del 1994, ha chiesto nuovamente la liquidazione in suo favore solo il 18/12/2015. La [redacted] invece, ha inviato l'ultima richiesta di liquidazione il 24/8/1999.

Dai fatti emerge senza dubbio che il diritto a riscuotere la polizza si è prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c., che, nella sua formulazione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che il diritto relativo alla liquidazione dell'assicurazione sulla vita si prescrivesse in un anno (e non in due anni come erroneamente ritenuto dalla sentenza di primo grado).

Infatti, la [redacted] soggetto vincolatario tenuto alla riscossione del credito ricevuto in pegno, ha effettuato la sua ultima richiesta di liquidazione nel 1999 (la scadenza della polizza è avvenuta nel 1998).

Il diritto, dunque, si è prescritto nel 2000, anno in cui il vincolatario del pegno era la [redacted]

Appaiono irrilevanti le successive interlocuzioni con [redacted] s.p.a.

10. – Spese

L'appello principale di [redacted] srl nei confronti di [redacted] è stato accolto, così come l'appello incidentale di [redacted] nei confronti di [redacted] mentre risulta rigettato nei confronti di [redacted]

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

Segue la condanna della [redacted] spa a rimborsare al [redacted] ed alla [redacted] srl le spese di entrambi i gradi di giudizio, regolate come in dispositivo in base al D.M. n. 55/'14 e succ. aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa ed applicati i parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale; la complessità e la controvertibilità delle questioni affrontate giustifica anche per il presente grado la compensazione delle spese fra le altre parti.

- P. Q. M. -

La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,

pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto da [redacted] **S.R.L.** e, per essa, dalla [redacted] S.p.A., avverso la sentenza n. 725/2019 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica (nel proc. n. 2369/2016 R.G.), nei confronti di [redacted] spa e [redacted] spa, nonché sull'appello incidentale proposto da [redacted] nei confronti di [redacted] spa e [redacted] spa, così provvede:

A) Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara la carenza di legittimazione passiva della [redacted] srl, e per essa quale mandataria della [redacted] S.p.A, in ordine alla domanda avanzata da [redacted]

B) Accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione, ed in ulteriore modifica della sentenza appellata condanna la [redacted] s.p.a. al pagamento, in favore del [redacted] della somma di euro 46.429,66, oltre interessi dalla data della scadenza della polizza (2.2.1998) al saldo.

C) Rigetta l'appello incidentale nei confronti della [redacted] S.p.A.;

D) condanna la [redacted] spa al pagamento, in favore del [redacted] e della [redacted] srl, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte per il <u>primo grado</u> in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, e per il <u>presente appello</u> in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa.

E) Compensa le spese fra le altre parti per entrambi i gradi di giudizio.

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79

Deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 9 novembre 2022.

Il Consigliere est. Il Presidente

dr. Catello Maresca Maria Grazia d'Errico

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4714e243b5fdc810
Firmato Da: D'ERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e830353b665d0fa2da79